NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA AI SORDOMUTI, AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI

Art. 1

COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 21 MARZO 1988 N. 93

L'INPS e' autorizzato a corrispondere le prestazioni gia' liquidate in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti anche se riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. L'INPS provvede altresi' alla liquidazione, in favore delle medesime categorie di cui al comma 1, delle prestazioni conseguenti alle delibere dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica pervenute all'Istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto, avendo riferimento ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione dei trattamenti di invalidita' da parte del Ministero dell'interno. Le prestazioni liquidate a termini del comma 2 sono corrisposte dall'INPS nei limiti delle disponibilita' del proprio bilancio. Con successivo provvedimento legislativo saranno individuati gli occorrenti mezzi finanziari per la copertura degli eventuali maggiori oneri, eccedenti le predette disponibilita', e si procedera' al coordinamento delle fonti normative nella materia di cui al presente decreto.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1988, non più in vigore dal 26 marzo 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-assistenza-ai-sordomuti-ai-mutilati-ed-invalidi/art-1-comma-abrogato-dalla-legge-21-marzo-1988-n-93/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it